



Associazione Nazionale Carabinieri
Gruppo di volontariato ANC di Caltagirone O.d.V.

STATUTO

ART.1

(Denominazione e Sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Caltagirone dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Caltagirone O.d.V."

L'Organizzazione ha sede legale in viale Autonomia n. 6 nel Comune di Caltagirone.

I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento degli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

La denominazione dell'Organizzazione sarà autonomamente integrata dall'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) solo successivamente e per effetto al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ART.2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

- è disciplinata dal presente Statuto;
- agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art.31.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione

ART.4

(Finalità e attività)

L'Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di Caltagirone. In casi particolari essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi ma solo dietro il preventivo consenso dei competenti organi dell'ANC.



- supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione e Segnalazione);
- compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

Non è prevista l'attività di protezione civile. Solo in casi eccezionali e per particolari esigenze in ambito locale possono affiancare i volontari della protezione civile in soccorso alla popolazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

ART.5 **(Aderenti)**

Sono aderenti all'Organizzazione i Soci che ne fanno richiesta ed hanno sottoscritto il presente atto, ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è accolta dal Comitato Esecutivo.

Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.

In questi due ultimi casi è ammesso ricorso al Consiglio Arbitrale il quale decide in via definitiva.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima *ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.117/2017.*

ART.6 **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'Organizzazione hanno:

a) il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

b) il dovere di:

- rispettare il presente statuto e le delibere legalmente adottate dall'Organizzazione;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- versare le quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l'impiego dell'Organizzazione;
- osservare le norme statutarie e regolamentari ANC.

ART.7

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART.8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART.9

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- 1)- Assemblea degli aderenti;
- 2)- Comitato esecutivo
- 3)- Il Presidente;
- 4)- Collegio Arbitrale;
- 5)- Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.10

(Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea ordinaria è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti o del collegio dei revisori dei conti nei casi di cui all'art.15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail o altro strumento/applicazione informatica di messaggistica istantanea, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
6. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Assemblea lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia, viene trasmesso, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 *(Compiti dell'Assemblea)*

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
 - nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 26 "Modifica dello statuto".

ART.12 *(Assemblea ordinaria)*

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.13 *(Assemblea straordinaria)*

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. (Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART.14 *(Comitato esecutivo)*

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque soci effettivi. Ha i seguenti compiti:

- ❖ fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- ❖ sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- ❖ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ❖ eleggere il Presidente;
- ❖ nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- ❖ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ❖ ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- ❖ nominare il componente del Collegio arbitrale.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Presidente della Sezione che esprime l'Organizzazione ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto, ma con diritto di parola - a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo:

Di norma il Comitato Esecutivo dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per analogo periodo ma, al fine di mantenere i legami associativi con l'Associazione Nazionale Carabinieri, il Comitato Esecutivo decadrà qualora si verificherà, per qualsiasi motivo, il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione ANC che esprime il presente Gruppo di volontariato.

ART.15

(Il Presidente)

1. Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 11, comma 4 e 15 ultimo comma, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;

In caso di assenza, di impedimento o di cassazione le relative funzioni dal Vicepresidente.

ART.16

(Organi di controllo)

Non è prevista la nomina in base all'art.30 del D. Lgs. 117/2017 in quanto non vengono superati i due limiti previsti.

ART.17

(Organo di revisione legale dei conti)

Non è prevista la nomina in base all'art.31 del D. Lgs. 117/2017 in quanto non vengono superati i due limiti previsti.

ART.18

(Segretario)

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariati", del "rapporto annuale della attività";
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

ART.19

(Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- a) predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;

- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

ART.20

(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale ANC il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART.21

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

ART.22

(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

ART.23

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni, e possono essere riconfermate. Esse decadono nel medesimo giorno in cui decadono quelle della Sezione ANC che ha espresso il Gruppo di volontariato.
2. Le eventuali sostituzioni o cooptazioni subiscono lo stesso effetto.

ART.24

(Risorse economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;

- contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

ART.25

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.26

(Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

ART.27

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha:

- ❖ il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017;
- ❖ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.28

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal tesoriere e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D. Lgs.117/2017. Dopo il parere dei Revisori dei Conti il documento viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART.29

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56

comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Copia di ogni convenzione dovrà essere inviata all'Ispettore Regionale ed è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione.

ART.30

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.31

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32

(Uso dell'Uniforme ANC)

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva della Presidenza nazionale la quale determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
2. Non sono tollerati comportamenti difforni a quanto indicato al precedente punto. Le eventuali violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento ai competenti organi ANC.

Art. 33

Rapporti con l'ANC

L'organizzazione è composta da soci ANC per cui essa:
è tenuta a mantenere con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza;
pur godendo di autonoma gestione organizzativa ed amministrativa, svolge le varie attività di volontariato secondo gli orientamenti e le direttive del Presidente della Sezione a cui spetta il compito di gestire i rapporti dell'ANC con gli enti e con le strutture del territorio e di occuparsi del coordinamento, dell'indirizzo e del controllo delle attività svolte.

L'Ispettore regionale ANC o un suo incaricato possono:
➤ accedere ai locali dell'Organizzazione previ accordi;
➤ verificare i libri contabili o quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Organizzazione;
➤ partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle Assemblee ordinarie straordinarie degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;
➤ richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
➤ richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.

Il Presidente dell'Organizzazione deve comunicare le eventuali adesioni ricevute alle Sezioni ANC di appartenenza dei soci.

In caso di approvazione di nuove norme statutarie ANC sul volontariato, entro novanta giorni da tale approvazione l'Organizzazione dovrà modificare il presente Statuto.

Art. 34

(Scoglimento)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti -.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, tenendo presente che in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione tale patrimonio è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, nr.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Art. 35

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni di volontariato previste dal Codice Civile, alle norme statutarie e regolamentari ANC e al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

